

- 1) condanna il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice che liquida nella misura di € [redacted] quanto a quelli materiale e nella misura di € [redacted] a titolo di danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi per i primi e dalla domanda giudiziale al saldo per i secondi;
- 2) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in €... [redacted] per spese, €... [redacted] per diritti ed €... [redacted] per onorari, oltre accessori di legge;
- 3) pone le spese di CTU in via definitiva interamente a carico del convenuto.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra [redacted] ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la tutela del possesso da parte sua dell'appartamento in cui la stessa abita, avverso la grave turbativa posta in essere in suo danno dal proprietario del soprastante appartamento, dal quale provenivano copiose infiltrazioni d'acqua.

La disposta ed espletata CTU ha evidenziato la presenza delle lamentate infiltrazioni nell'appartamento della ricorrente e la loro origine è stata individuata nell'imperfetta tenuta dell'imbobatura del wc del resistente.

Dunque è stata emessa ordinanza diretta ad assicurare la cessazione della turbativa in atto. Alla parte motiva della stessa occorre richiamarsi integralmente, poiché la stessa appare fondata sulle in equivoche risultanze degli accertamenti tecnici compiuti dal Consulente dell'ufficio e compiutamente articolata anche in punto animus turbandi.

A verbale di udienza la ricorrente ha dato atto di aver dovuto provvedere direttamente ed a proprie spese all'eliminazione delle

cause delle infiltrazioni ed al ripristino delle parti ammalorate del suo appartamento, fornendone prova documentale.

Quest'ultima supporta in maniera compiuta la domanda risarcitoria azionata giudizialmente dall'attrice, in quanto gli interventi fatturati sono in parte strettamente inerenti alla tipologia delle riparazioni individuate come necessarie dallo stesso CTU ed in parte direttamente giustificati dai danni accertati all'appartamento dell'attrice e provocati dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile del resistente.

Ne consegue la condanna del convenuto al risarcimento di tali danni nella misura di complessivi € [redacted] - oltre interessi legali sui singoli esborzi dalla data degli stessi sino al saldo effettivo.

Ritiene infine questo giudice che i recenti orientamenti del Supremo Collegio giustificano l'ulteriore condanna del convenuto a risarcire all'attrice anche la lesione a quel diritto costituzionalmente garantito che è il diritto alla salute, palesemente compromesso dalla presenza di persistenti infiltrazioni d'acqua, che rendono per loro intrinseca natura insalubre l'ambiente di vita.

Tale voce di danno può essere liquidato in via equitativa in complessivi € [redacted] - tenuto conto della durata temporale delle infiltrazioni e della loro natura ed entità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura ~~del valore~~ della causa e della ~~natura~~ delle questioni trattate. <sup>VALORE</sup> <sub>WS.</sub>

Infine le spese di CTU, come già liquidate, vanno in via definitiva poste integralmente a carico del convenuto resistente.

Milano, 13.07.05.

Il Giudice

*M. L. Padova*

